

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5484 del 26/09/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per pontile in legno per ormeggio imbarcazioni da diporto, in destra idraulica del Po di Goro, località Gorino nel Comune di Goro (FE). Proc. Cod. FE21T0056 Richiedente: Mantovani Bruno
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5705 del 26/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per pontile in legno per ormeggio imbarcazioni da diporto, in destra idraulica del Po di Goro, località Gorino nel Comune di Goro (FE).

Proc. Cod. FE21T0056

Richiedente: Mantovani Bruno

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO:

- della domanda in data 22/10/2021 registrata al PG/2021/163574 con cui il Sig. Mantovani Bruno C.F.: MNTBRN60M05E107E in qualità di privato residente in via Cristoforo Colombo, 38 località Gorino, frazione di Goro (FE), intesa ad ottenere la concessione per regolarizzare l'occupazione di area demaniale al fine di mantenere un pontile esistente in legno quale ormeggio imbarcazioni da diporto sull’argine destro del Po di Goro, identificato catastalmente al Fg. 18 mappali 2114 e 2115 (demanio) del comune di Ferrara;

- della dichiarazione del Sig. Mantovani Bruno pervenuta al prot. n. PG/2025/153426 del 29/08/2025 in cui dichiara di utilizzare il pontile da settembre 2020;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 259 del 17/08/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R.

1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- l'Agenzia Interregionale per il fiume PO - Servizio Polizia Idraulica fiumi Po, Panaro e Po di Goro (Disciplinare Tecnico conservato agli atti al prot. PG/2022/126355);
- Il Comune di Goro (FE) - Servizio Urbanistica e Suap, registrato al prot. n. PG/2023/84975 del 15/05/2023;
- la Regione Emilia-Romagna, Settore Agricoltura Caccia e Pesca, pervenuto al prot. n. PG/2022/109149 del 01/07/2022;
- il Parco del delta del Po - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, prot. n. PG/2024/12173 del 22/01/2024;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 396,66 per l'occupazione ad uso occupazione spazio acqueo con pontile attracco natanti;
- il deposito cauzionale in € 396,66;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2025;
- in data 22/10/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 23/09/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 396,66 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2025;

- in data 23/09/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 396,66 a titolo di cauzione per la concessione demaniale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di concedere al sig. Mantovani Bruno C.F.: MNTBRN60M05E107E fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in argine destro del corso d'acqua Po di Goro in località Gorino in comune di Goro, per mantenere un pontile in legno per ormeggio imbarcazioni da diporto della dimensione di 40 mq e l'occupazione di spazio acqueo di 140 mq per un totale di 180 mq, catastalmente identificata al foglio n. 18, mapp. n. 2114 e 2115, codice pratica FE21T0056;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2034**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/09/2025 (PG/169293/2025 del 25/09/2025);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in 396,66 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 396,66 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 22/10/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 23/09/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 396,66 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2025;
 - in data 23/09/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 396,66 a titolo di cauzione per la concessione demaniale;

7. notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Mantovani Bruno C.F.: MNTBRN60M05E107E (cod. pratica FE21T0056), residente in via Cristoforo Colombo, 38 Gorino frazione di Goro (FE), intesa ad ottenere la concessione per l'occupazione di area demaniale per mantenere un pontile in legno per ormeggio imbarcazioni da diporto della dimensione di 40 mq e l'occupazione di spazio acqueo di 140 mq per un totale di 180 mq, catastalmente identificata al foglio n. 18, mapp. n. 2114 e 2115 del comune di Goro (FE).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce all'argine destro del corso d'acqua Po di Goro, individuata al Fg. 18 mappale 2114 e 2115 del Comune di Goro, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. Le opere relative alla presente richiesta di concessione sono costituite da:
 - N. 1 pontile esistente di legno a forma rettangolare delle dimensioni di m 13,75 per m 0,70 per la parte ortogonale alla banchina;
 - N. 1 pontile esistente di legno a forma rettangolare delle dimensioni di m 20,94 per m 0,82 longitudinale al corso d'acqua, e due pontili laterali a forma rettangolare di m 6,25 per m 0,68, ed un pontile laterale a forma irregolare di m 3,85 per m 0,58;
 - Lo spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto risulta identificato nella planimetria

generale con le relative coordinate geografiche per una superficie complessiva di mq 140;
Pertanto, a seguito della richiesta di concessione del 22/10/2021, le superfici complessive delle aree demaniali occupate risultano di mq 180,00, come di seguito elencate:

- Spazio acqueo occupato dai pontili esistente mq 40,00;
- Spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni mq 140,00;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 396,66 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpaе nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 396,66 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dal Servizio Protezione Civile, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0056;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni pervenute:

- con nota prot. PG/2025/126355 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po nel Nulla Osta Idraulico:

Art. 1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Le opere relative alla presente richiesta di concessione sono costituite da:

- *N. 1 pontile esistente di legno a forma rettangolare delle dimensioni di m 13,75 per m 0,70 per la parte ortogonale alla banchina;*
- *N. 1 pontile esistente di legno a forma rettangolare delle dimensioni di m 20,94 per m 0,82 longitudinale al corso d'acqua, e due pontili laterali a forma rettangolare di m 6,25 per m 0,68, ed un pontile laterale a forma irregolare di m 3,85 per m 0,58;*
- *Lo spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto risulta identificato nella planimetria generale con le relative coordinate geografiche per una superficie complessiva di mq 140;*

Pertanto, a seguito della richiesta di concessione del 22/10/2021, le superfici complessive delle aree demaniali occupate risultano di mq 180,00, come di seguito elencate:

- *Spazio acqueo occupato dai pontili esistente mq 40,00;*
- *Spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni mq 140,00;*

3. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'AIPo – Ufficio di Ferrara.

Art. 2) –CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

- 1. Dovrà essere apposta in maniera ben visibile, sul pontile, una targa in alluminio delle dimensioni di cm 10x20 identificativa della concessione con riportato il codice regionale FE21T0056.*
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le rampe carrabili e la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale AIPo e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.*
- 3. Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nell'area Demaniale oggetto della presente concessione.*
- 4. Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero impigliarsi alle strutture fisse e galleggianti realizzate.*
- 5. Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti affondati, restando in ogni caso l'AIPo sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.*
- 6. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.*
- 7. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in*

ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.

8. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPo alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

9. L'AIPo, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.

10. Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'AIPo.

11. Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare di motonautica il concessionario dovrà nell'evenienza provvedere, a propria cura ed oneri, a liberare il canale navigabile e le sue adiacenze da tutti quei mezzi (natanti e galleggianti in genere, ancoraggi, cavi ecc.) che potessero ritenersi di ostacolo e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

12. Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.

13. La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE – SAC Ferrara.

14. Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'AIPo, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà

provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'AIPo provvederà in danno del concessionario.

15. La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'AIPo non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

16. L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

- con nota prot. n. 109149 del 01/07/2022 la Regione Emilia Romagna - Settore Agricoltura, Caccia e pesca:

Si esprime parere favorevole al mantenimento dell'attracco privato come sopra descritto, ai sensi dell'art.9, comma 5, L.R.11/2012, in quanto la tipologia della struttura e le modalità dell'utilizzo non presentano fattori di incidenza negativa sullo stato del patrimonio ittico presente.

Ai fini di tutela del patrimonio ittico e per garantire il rispetto della vigente normativa in materia, si prescrive quanto segue:

- di non utilizzare la piattaforma per alcuna forma di pesca;
- di non installare sulla stessa alcun attrezzo, né fisso né mobile, finalizzato all'attività della pesca;

- di porre particolare attenzione alle eventuali operazioni di rifornimento carburante, per evitare qualsiasi tipo di sversamento.

- con nota prot. n. PG/2023/84975 dal Comune di Goro - Servizio Urbanistica e Suap:

Il rilascio della Concessione da parte di ARPAE, costituisce Titolo affinché la ditta possa richiedere l'Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria e il Permesso di Costruire in Sanatoria.

Presupposto per il rilascio del titolo edilizio è l'Autorizzazione paesaggistica in Sanatoria che andrà richiesta al Comune di Goro dopo il rilascio della Concessione per Occupazione aree demanio idrico da parte di ARPAE.

- prot. n. PG/2024/12173 dal Parco del Delta del PO, provvedimento n. 2024/000009:

il mantenimento della struttura per ormeggio dovrà rispettare il profilo arginale e la vegetazione ivi presente; particolare attenzione dovrà essere posta alle eventuali operazioni di rifornimento carburante, per evitare qualsiasi tipo di sversamento.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

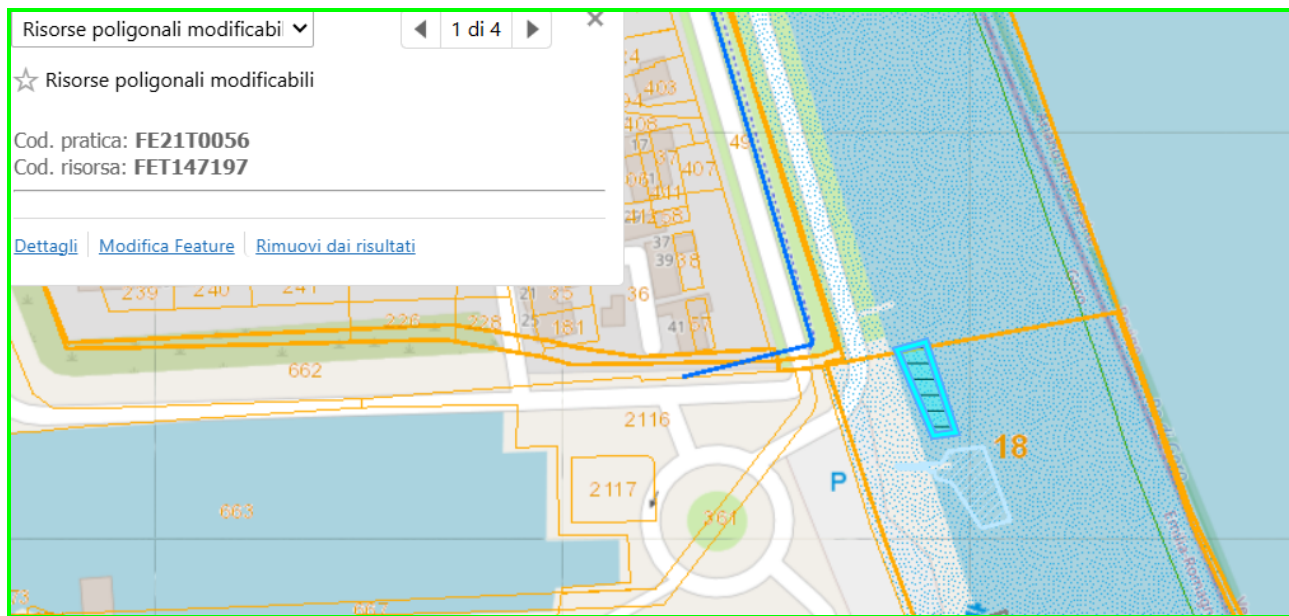
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

(Nel caso di firma autografa)

PLANIMETRIA



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.